

COMUNE DI DIGNANO

PROVINCIA DI UDINE

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA RURALE

=====

REGOLAMENTO PREDISPOSTO DALL'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE DEL SANDANIELESE

(Approvato con deliberazioni Consiliari n. 19 del 21-05-2012 e n. 15 del 27-02-2019)

TITOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: Finalità e ambito di applicazione

- 1) Il presente Regolamento di Polizia Rurale (nel proseguio denominato, per brevità "Regolamento") detta la normativa applicabile sul territorio, nell' ambito della potestà attribuita al Comune ai sensi della Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3 e del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, nell'interesse della pubblica sicurezza e dell'economia agricola ed a tutela dei diritti e degli interessi dei proprietari e coltivatori dei fondi.
- 2) Il presente Regolamento trova applicazione limitatamente all'ambito rurale, salvo per le specifiche disposizioni che lo estendono ad altri spazi o aree a tutela dei valori indicati al precedente comma 1.

Art. 2: Accertamento delle violazioni

- 1) Il controllo relativo all' applicazione del presente regolamento è affidato ai dipendenti del Corpo di Polizia Locale. Ove ricorrano speciali circostanze, il Sindaco, su proposta del Comandante della Polizia Locale, può attribuire ad altri dipendenti comunali le funzioni di agente accertatore per l'esercizio dell'attività di controllo, accertamento e irrogazione delle sanzioni attinenti al presente Regolamento.
- 2) Il Comandante della Polizia Locale può adottare specifiche Ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al Regolamento, secondo le procedure delineate dagli artt. 11 e 12 della L.R. n° 1 del 17.01.1984.
- 3) Il Sindaco ha facoltà di sospendere o integrare transitoriamente, per motivi o eventi straordinari di carattere atmosferico, alcune norme presenti nel presente regolamento mediante ordinanze da pubblicare all'albo comunale. Dette norme transitorie potranno avere durata non superiore a 60 giorni dalla data di emissione.

TITOLO 2: CONCIMAIE, SPARGIMENTO LIQUAMI E MATERIALE ORGANICO

Art. 3 Caratteristiche generali delle concimaie

- 1) Le caratteristiche e le dimensioni delle concimaie a servizio delle stalle di tipo tradizionale devono essere conformi all'art. 5 e successivi del Decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia del 27 ottobre 2008 n. 0295/Pres.
- 2) I liquami comunque provenienti dagli allevamenti dovranno essere convogliati in apposite vasche a perfetta tenuta, per mezzo di adeguate canalette di scolo e rispettare per il recapito finale, le norme contenute nel D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
- 3) Non è consentito lo stoccaggio di materiale organico proveniente da deiezioni animali al di fuori delle suddette concimaie.
- 4) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 150,00 A EURO 900,00, fatta salvo le ulteriori e diverse sanzioni previste dal citato D.lgs. 152/2006.

Art. 4 - Vuotatura delle concimaie e trasporto dei liquami

- 1) All'interno dell'abitato il trasporto dei liquami estratti dalle concimaie è ammesso nelle ore stabilite nell' art. 5 del presente Regolamento.
- 2) I mezzi adibiti al trasporto delle materie prime di cui sopra devono essere costruiti e caricati in modo tale da non provocare dispersioni.
- 3) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 100,00 A EURO 600,00 e ove necessari l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 5 - Concimazione e spargimento liquami a scopo agricolo

- 1) Lo spargimento sul suolo a scopo di concimazione di materiale organico animale, derivante da imprese agricole, è consentito con le modalità definite nel presente articolo.
- 2) Lo spargimento è ammesso solo a chi ha presentato la comunicazione ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni.
- 3) E' vietato il transito dei mezzi che trasportano o hanno trasportato i liquami nelle aree destinate a mercati, sagre e manifestazioni quando questi sono in atto.
- 4) I terreni trattati con liquami o altro materiale organico, nei centri abitati o vicino alle abitazioni devono essere sovvoltati subito dopo le operazioni di spargimento ed in ogni caso in giornata al fine di non provocare esalazioni maleodoranti che rechino disturbo alla popolazione. Queste operazioni, nel periodo compreso tra maggio e settembre, vanno eseguite prima delle ore 11.00 e dopo le ore 16.00.
- 5) Il trasporto e lo spargimento sul suolo di qualsiasi materiale a scopo di concimazione non deve produrre inconvenienti, quali lo sviluppo di odori o la diffusione di aerosoli che arrechino disturbo alla popolazione.
- 6) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 100,00 A EURO 600,00 e ove necessari l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO 3: AMBITI RURALI

Art. 6 - Ricoveri per allevamenti familiari e professionali

- 1) Gli allevamenti di animali per autoconsumo, hobbistica e ornamento, dovranno rispettare le norme igienico-sanitarie ed adottare tecniche costruttive, gestionali, di smaltimento degli effluenti, eventualmente associate ad accorgimenti tecnici volti a limitare la diffusione degli odori molesti, tali da fornire sufficienti garanzie di tutela per l'abitato ed in particolare:
 - a) distanza dalle abitazioni di terzi e di proprietà conforme a quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti e comunque tale da non causare inconvenienti o rischi igienico sanitario all'abitato;
 - b) efficace protezione dell'intemperie;
 - c) illuminazione naturale ed aerazione naturale e/o artificiale conforme alle norme di buona tecnica;

- d) dotazione, di regola, di pavimentazione impermeabile (fatti salvi gli allevamenti su terra) realizzate in modo da evitare il ristagno di deiezioni nonché di sistemi di raccolta degli affluenti zootecnici idonei a consentire un'agevole allontanamento delle stesse e/o di idonea concimaia a seconda della tipologia di allevamento;
 - e) dotazione di presa d'acqua;
 - f) dotazione di mangiatoie e abbeveratoi adeguati alla tipologia e consistenza dell'allevamento;
 - g) è vietato tenere il pollaio o altri animali da cortile nelle stalle se queste sono in esercizio;
- 2) In tutti gli allevamenti devono essere garantiti idonei interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di pulizia al fine di evitare inconvenienti o rischi igienico-sanitari;
- a) Gli allevamenti di tipo professionale, intensivo e industriale, le costruzioni e le ristrutturazioni di stalle e ricoveri per animali, allevati a scopo di vendita o di commercio dei loro prodotti derivati è soggetta al rispetto delle vigenti norme urbanistiche-edilizie e ove previsto, al parere di competenza del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda per i servizi Sanitari.
 - b) Tutti gli allevamenti, compresi quelli a carattere familiare, in base al D.Lvo n. 336/99, devono essere segnalati ai Servizi Veterinari di competenza che daranno le prescrizioni adeguate all'allevamento.
 - c) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 100,00 A EURO 600,00 e ove necessiti l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 7 - Accensione di fuochi

- 1) L' accensione dei fuochi è ammessa solo ai fini agronomici di bonifica e disinfezione dei terreni e dei residui di colture. Si dovranno usare comunque tutte le precauzioni necessarie ad evitare danni o disturbo a terzi. Dovrà essere pertanto rispettata una congrua distanza dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di paglia, fieno o foraggio, dalle strade principali di scorrimento e da qualsiasi altro deposito di materie infiammabili o combustibili. Dovrà comunque essere rispettata una distanza minima di m. 50 dagli edifici.
- 2) Nell' eventualità che il fumo rechi disturbo a terzi, questi possono chiedere lo spegnimento del fuoco e se necessario, l'intervento degli organi di vigilanza. Le erbe residue potranno essere decomposte dagli interessati in apposite concimaie, oppure depositate negli impianti di compostaggio pubblici o privati.
- 3) Le stoppie ed i residui della trebbiatura non possono essere bruciati. Pertanto dopo l'opportuno tritramento, possono essere sotterrati con l'aratura.
- 4) E' vietato inoltre bruciare prati, capezzagne, pendii, siepi, e simili.

5) L'incenerimento e l'abbandono di sacchi e imballaggi di qualsiasi natura, è punito oltre al presente regolamento anche, come smaltimento di rifiuti non autorizzati così come previsto dal D. Lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

6) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 100,00 A EURO 600,00 e ove necessiti l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 8 - Libero deflusso delle acque

1) I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale le acque di fondi superiori non possono impedire in alcun modo il libero deflusso di dette acque.

2) I proprietari di terreni attigui a strade devono invece impedire, tramite adeguate lavorazioni o eventuali costruzioni di fossi, che l'acqua derivante da precipitazioni atmosferiche defluisca verso ed attraverso le strade stesse.

3) E' inoltre vietata l'esecuzione di qualunque altra opera tale da recare danni ai terreni vicini ed alle strade.

4) Sono vietate le piantagioni che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi, canali e corsi d'acqua tra confini di proprietà private in modo da restringere la sezione normale di deflusso delle acque.

5) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 100,00 A EURO 600,00 e ove necessiti l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 9 - Spurgo dei fossi e dei canali

1) Ai proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati è fatto obbligo di provvedere che gli stessi vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche nel caso di piogge continue e quindi di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.

2) In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire i lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la contravvenzione accertata.

3) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 150,00 A EURO 900,00 e ove necessiti l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 10- Diramazioni, accessi e recinzioni

1) Non possono essere aperti nuovi accessi o diramazioni dalle strade comunali, vicinali o interpoderali a fondi e fabbricati laterali, senza preventiva autorizzazione Comunale.

2) Le recinzioni dei fondi dovranno garantire il passaggio e la viabilità per i mezzi agricoli. Deve comunque essere mantenuta una distanza minima dall'asse stradale di m.2.50.

3) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 100,00 A EURO 600,00 e ove necessiti l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 11 - Distanze per fossi, canali, alberi e manutenzione delle ripe, delle aree verdi e parti della strada di proprietà comunale

1) I proprietari di fondi agricoli a confine con le strade comunali, vicinali ed altre aree verdi di proprietà comunali, possono effettuare il taglio delle piante e la relativa pulizia anche sulla proprietà comunale, previa presentazione di istanza al Corpo di Polizia Locale.

2) Il personale del predetto ufficio provvederà ad effettuare un sopralluogo ed emetterà l'autorizzazione al taglio e pulizia del fondo.

3) Per le nuove piantagioni degli alberi di alto fusto, è necessario arretrarsi di almeno sei metri dalle strade pubbliche e dieci metri dai fondi seminativi confinanti. Per gli alberi di medio fusto, l'arretramento dal ciglio della strada, dovrà essere di almeno un metro e mezzo e tre metri dai fondi seminativi. Per le viti, arbusti, siepi vive ecc. dovrà rispettarsi un arretramento di almeno mezzo metro. Dovrà comunque rispettarsi una distanza di almeno m.2.50 dall'asse stradale.

4) E' vietato estirpare ceppaie lungo i fossi, canali e sulle sponde di questi. Nelle eventuali zone vincolate dal piano regolatore generale del Comune, è inoltre vietato tagliare alberi e piante senza autorizzazione comunale.

5) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 100,00 A EURO 600,00 e ove necessiti l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 11bis - Tutela delle piante di gelso in zona agricola

1. Nelle zone agricole come individuate dal Piano Regolatore Generale Comunale o da altro strumento di pianificazione urbanistica, è vietato il taglio del fusto dei gelsi e il loro sradicamento. La deroga al divieto di taglio del fusto e sradicamento deve essere previamente autorizzata dall'Amministrazione comunale, che dispone l'eventuale compensazione ambientale mediante il loro reimpianto o in caso di taglio del fusto nuova piantumazione, in aree idonee all'interno del territorio comunale purchè in filari nuovi o già esistenti.

2. Il proprietario del fondo ove risulta a dimora la pianta di gelso dovrà presentare all'Amministrazione comunale formale richiesta di autorizzazione in marca da bollo, specificando chiaramente l'area di intervento e dimostrando le motivazioni dell'opera.

3. Restano consentite le tradizionali potature delle chiome di tali gelsi.

4. Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 100,00 A EURO 600,00 e ove necessiti l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 12 - Recisione di rami protesi e terreni incolti

- 1) I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade, nonché a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, vietando la libera visuale. Sono altresì obbligati ad asportare le ramaglie ed a ripulire la sede stradale
- 2) I proprietari e/o conduttori di fondi situati vicino ad abitazioni ed edifici, sono tenuti a provvedere costantemente allo sfalcio delle erbe ed alla recisione di arbusti, rovi e piante spontanee che dovessero invadere anche parzialmente, le superfici incolte.
- 3) L'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti derivanti dall'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze, (con esclusione di liquami e materiale organico) sono vietate ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni.
- 4) In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire i lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la contravvenzione accertata.
- 5) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 100,00 A EURO 600,00 e ove necessiti l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 13 - Aratura e irrigatura dei terreni

- 1) I frontisti delle strade pubbliche, vicinali ed altre di uso pubblico, non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade, ma devono formare lungo di esse la regolare capezzagna, in modo da volgere l'aratro o qualsiasi mezzo agricolo senza danno alle strade, alle siepi ed ai fossi.
- 2) Dette capezzagne, per regola, devono avere una profondità non inferiore a metri 1.50.
- 3) E' altresì obbligatorio mantenere una fascia di rispetto di almeno 0,75 metri in senso parallelo alla direzione dell'aratura dalle strade e dall'argine di fossi o canali di scolo adiacenti le strade.
- 4) Per i fondi all'interno del riordino fondiario devono attenersi alle distanze attualmente previste come previsto dal Consorzio di Bonifica Ledra - Tagliamento secondo la documentazione depositata presso il Comando di Polizia Locale e pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune
- 5) Una capezzagna di metri 1.50, dovrà essere tenuta anche dall' argine dei corsi d'acqua pubblici, salvo ulteriori restrizioni particolari.
- 6) E' fatto comunque assoluto divieto di occupare anche parzialmente le strade durante la lavorazione dei terreni.
- 7) E' inoltre obbligo dell'operatore agricolo accertarsi che la macchina operatrice o particolari di essa (coperture, aratro, ecc.) siano pulite al momento del transito su tratti di strade pubbliche, onde evitare perdite di materiale che creino pericolo per la circolazione.

8) La trasgressione di tali regole comporterà per il contravventore:

- il pagamento della sanzione prevista;
- la riparazione di eventuali danni provocati a strade o argini,
- la formazione della regolare capezzagna entro 20 (venti) giorni dall'accertamento dell'infrazione.

9) L'irrigazione dei terreni confinanti le strade di scorrimento, deve essere raccolta in modo che le acque non cadano sulla sede stradale al fine di evitare pericolo alla circolazione.

10) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 100,00 A EURO 600,00 e ove necessiti l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 14 - Strade Vicinali

1) Tutte le strade vicinali, interpoderali e comunque aperte al pubblico transito dovranno essere tenute costantemente sgombre da qualsiasi ostacolo, mantenute integre per tutta la larghezza accertata e non modificate. E' assolutamente vietato accedere o uscire dai terreni lateralmente se non dagli accessi autorizzati.

2) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 100,00 A EURO 600,00 e ove necessiti l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art.15 - Dilavamento dei terreni. Prevenzione ed interventi

1) Il proprietario o il conduttore di terreni situati in aree particolarmente sensibili ai fenomeni di dilavamento, devono intervenire limitando l'effetto di tali fenomeni sia attraverso un'opera di prevenzione (tecniche di aratura conformi, scelta di adeguate colture, ecc.) che di ripristino (rimboschimento e rinforzo pendii, adeguate opere di scolo delle acque ecc.)

2) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 100,00 A EURO 600,00 e ove necessiti l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 16 - Disciplina dei pascoli vaganti

1) Il pascolo vagante delle greggi, fatti salvi motivi contingenti e gravi, è consentito solo ed esclusivamente nei luoghi e nei modi indicati dagli articoli 41-42-43-44 del DPR 320/1954 "Regolamento di Polizia Veterinaria".

2) Il pascolo sul terreno di proprietà altrui senza il consenso espresso dal proprietario del fondo è vietato in qualsiasi epoca dell'anno.

3) E' consentito il transito di mandrie o greggi lungo le strade comunali quando ciò avvenga esclusivamente in ore diurne rispettando le norme dettate dall'art. 15 e 184 del D.Lgs. n° 285/1992 (codice della strada) dando comunicazione al Sindaco del comune ove si deve transitare entro 15 giorni prima del transito.

4) Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 843, comma II° e III° e dell'art. 925 del Codice Civile, il proprietario di bestiame sorpreso a pascolare sul terreno pubblico o di uso pubblico o su terreno privato senza autorizzazione verrà deferito dagli Organi di Vigilanza, all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 636 e 637 del Codice Penale.

5) Tali animali dovranno essere sempre scortati dalla relativa certificazione prevista dal regolamento di polizia veterinaria.

6) I conduttori o proprietari di mandrie e greggi, che intendono attraversare il territorio comunale, dovranno comunicare il transito almeno 48 ore prima dell'ingresso sul territorio comunale al Comando di Polizia Locale. Tale comunicazione dovrà contenere l'itinerario dettagliato delle strade da percorrere elencate nell'esatta sequenza di transito. Il solo attraversamento del territorio comunale dovrà avvenire in tempo massimo di 48 ore. Ogni cambiamento di percorso dovrà essere comunicato al predetto Comando.

7) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, comportano l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa sopra richiamata e, per quanto non da questa specificato una sanzione amministrativa da EURO 100,00 A EURO 600,00.

Art. 17 Apiari e alveari

1) Gli apiari devono essere collocati a non meno di m. 10 dalle direzioni di sortita delle api e a non meno di m. 5 nelle altre direzioni rispetto a:

- strade di pubblico transito;
- confini di proprietà.

L'apicoltore è tenuto all'osservanza della normativa di riferimento, legge regionale n. 6 del 18.03.2010.

2) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, comportano l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa sopra richiamata e, per quanto non da questa specificato una sanzione amministrativa da EURO 100,00 A EURO 600,00.

TITOLO 4: MIGLIORAMENTI FONDIARI

Art. 18 - Corsi d'acqua, sbancamenti e disboscamenti

1) Qualsiasi miglioramento fondiario o riordino fondiario effettuato da privati, non può modificare il sito dei corsi d'acqua. Sono vietati quindi interventi che possano in qualunque modo avere la conseguenza di deviare, canalizzare o ritombare i fossi, i corsi d'acqua esistenti, così come di eliminare alberi o arbusti fiancheggianti le sponde ed interrare gli argini in assenza di specifico atto autorizzativo. Per tombatura del fosso s'intende la sua chiusura, anche parziale.

2) E' fatto divieto inoltre di prosciugare torbiere e prati umidi.

3) Per quanto attiene gli sbancamenti o apporti di terra tali da modificare le quote del fondo in ogni suo punto trova applicazione la disciplina prevista nel vigente strumento urbanistico e nelle leggi di settore.

4) E' fatto divieto di riduzione di superficie boscata (come definita dalla legge regionale 23.04.2007 n. 9 e s.m.i. "Norme Forestali" e dal relativo regolamento) mediante sradicamento, deceppamento o bruciatura delle componenti arboree o arbustive facenti parte delle relative superfici. Il taglio delle piante all'interno delle aree boschive, necessita di autorizzazione da parte del Corpo Forestale Regionale.

5) Il taglio delle piante nelle are boschive e non, deve essere eseguito in prossimità del "colletto" ed in modo da non compromettere la ricrescita della ceppaia. L'intervento del taglio delle piante deve avvenire dopo il 1 ottobre e prima del 15 aprile.

6) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 150,00 A EURO 900,00 e ove necessari l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO 5: MALATTIE ED INTERVENTI IGIENICO-SANITARI

Art.19 - Acquisto, detenzione ed impiego dei prodotti fitosanitari in agricoltura e difesa dagli insetti e roditori nocivi.

1) Nel corso dei trattamenti con prodotti antiparassitari (insetticidi, fungicidi, diserbanti, anticrittogamici, etc.) deve essere adottata ogni cautela per evitare che le miscele raggiungano edifici ed aree pubbliche e private, strade e colture attigue. L'acquisto e l'uso di prodotti fitosanitari, "molto Tossici", "Tossici" e "nocivi" è subordinato al possesso del "patentino" secondo quanto previsto dagli artt. 25, 26 e 27 del D.P.R. n. 290/2001.

2) All'interno dei centri abitati, è vietato l'uso dei prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi.

3) L'erogazione di antiparassitari con atomizzatori e nebulizzatori è consentita solo a distanze superiori a 30 metri da abitazioni, edifici e luoghi pubblici e relative pertinenze. Al di sotto di detta distanza i trattamenti dei terreni e delle colture agrarie possono essere effettuati solo con prodotti fitosanitari appartenenti alle categorie di irritante e non pericolosi, prima delle ore 11,00 e dopo le ore 16,00, in assenza di vento e con l'impiego della lancia a mano nei vigneti e frutteti e delle irroratrici a barra nelle colture a terra (mais, soia). La pressione dei suddetti mezzi deve essere regolata in modo da evitare qualsiasi fenomeno di dispersione o deriva, ed il getto delle lance deve essere indirizzato in direzione opposta all'abitato.

4) Qualora, nonostante le cautele adottate, si verificasse uno sconfinamento di fitofarmaci in proprietà o su superfici altrui, l'utilizzatore deve comunicare immediatamente al confinante il tipo di prodotto utilizzato ed il relativo tempo di carenza.

5) In aperta campagna il trattamento è consentito con tutti i prodotti antiparassitari nei limiti per cui il getto del mezzo meccanico non raggiunga persone, mezzi o beni transitanti lungo le strade. Qualora si ravvisi tale rischio, il trattamento deve essere temporaneamente interrotto.

6) Durante il trattamento con prodotti tossici, molto tossici e nocivi, per tutto il tempo di carenza dovrà venire apposto il divieto di accesso alle aree trattate mediante appositi cartelli (a fondo giallo e scritta nera) recanti la dicitura "Coltura (o terreno) trattato con prodotti fitosanitari".

7) E' vietata la preparazione delle miscele antiparassitarie e lo scarico dei liquidi di lavaggio dei contenitori in prossimità di corsi d'acqua, pozzi o sorgenti, fossi, fontane, vie, piazze e pubbliche fognature.

8) E' vietato l'abbandono di contenitori vuoti di fitofarmaci. Il loro smaltimento deve avvenire secondo la normativa vigente.

9) In caso di infestazioni, i proprietari e/o i conduttori di fondi, di case e stalle devono praticare, a loro spese, la lotta contro le mosche, le zanzare e altri insetti o roditori nocivi nelle stalle, nelle concimaie, nei depositi di materiali putrescibili, nei maceri o altri invasi d'acqua, nonché nei terreni coltivati e concimati. Nei casi di inottemperanza, il Sindaco può ordinare l'esecuzione degli interventi necessari, eventualmente procedendo d'ufficio, secondo le procedure di legge.

10) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 150,00 A EURO 900,00.

Art. 20 Denunce delle malattie infettive e diffuse degli animali

1) I proprietari ed i detentori di animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare al Sindaco del Comune ed al Servizio Veterinario dell'A.S.L. qualunque caso di malattia infettiva e diffusiva degli animali, o sospetta di esserlo. Prima dell'intervento delle Autorità Sanitarie i proprietari o detentori dei predetti animali hanno l'obbligo di isolare gli animali ammalati e/o morti e non spostare dall'azienda gli stessi affinché possano costituire veicolo di contagio.

2) I proprietari ed i conduttori di animali infetti, o sospetti di esserlo, devono uniformarsi a tutte le prescrizioni e disposizioni loro impartite dall'Autorità Sanitaria.

3) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 150,00 A EURO 900,00 oltre ai provvedimenti adottati dal servizio veterinario.

TITOLO 6: SANZIONI

Art. 21: Sanzioni amministrative.

1) Il procedimento sanzionatorio si esegue secondo i principi e gli istituti della L.R. del 17.01.1984 n° 1 e successive modificazioni.

2) Quando le norme del presente regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di compiere o di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi, ne deve essere fatta menzione sul verbale di contestazione.

3) Detti obblighi, quando le circostanze lo esigano, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire entro i termini

indicati nel verbale di contestazione di cui al punto 2. Tali termini, quando non già fissati dal presente regolamento, dovranno essere indicati tenuto conto delle circostanze e della gravità dell'infrazione accertata. L'esecuzione avviene sotto il controllo del Comando di Polizia Locale.

4) Le memorie difensive effettuate ai sensi dell'art. 8 della L. R. del 17.01.1984 si estendono anche agli obblighi di cui al punto 2.

5) Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al punto 3, il personale della Polizia Locale, redige verbale di inottemperanza all'obbligo e provvede, qualora le circostanze lo esigano, all'esecuzione coattiva dell'obbligo. Gli Agenti nell'esecuzione coattiva dell'obbligo possono avvalersi dell'opera e collaborazione di organi sia della pubblica amministrazione che di soggetti privati. Le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione coattiva sono a carico del trasgressore.

6) Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente regolamento, potranno essere aggiornate, nel rispetto della legislazione vigente, con deliberazione della Giunta Comunale entro gli importi minimo e massimo stabiliti dalla legge.

TITOLO 7: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22: Abrogazioni di norme.

1) Il Regolamento Comunale di Polizia Rurale attualmente in vigore e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Art. 23: Entrata in vigore.

1) Il presente Regolamento di Polizia Rurale entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione consiliare che lo approva.

Art. 24: Norme finali.

1) Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.

INDICE

TITOLO 1:DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

Art. 2 - Accertamento violazioni

TITOLO 2: CONCIMAIE, SPARGIMENTO LIQUAMI E MATERIALE ORGANICO

Art. 3 - Caratteristiche generali delle concimaie

Art. 4 - Vuotatura delle concimaie e trasporto dei liquami

Art. 5 - Concimazione e spargimento liquami a scopo agricolo

TITOLO 3: AMBITI RURALI

Art. 6 - Ricoveri per allevamenti familiari e professionali

Art.7 - Accensione di fuochi

Art.8 - Libero deflusso delle acque

Art.9 - Spurgo dei fossi e dei canali

Art.10 - Diramazioni, accessi e recinzioni

Art.11 - Distanze per fossi, canali, alberi, manutenzione delle ripe, delle aree verdi e parti della strada di proprietà comunale

Art.12 - Recisione di rami protesi e terreni incolti

Art.13 - Aratura e irrigatura dei terreni

Art.14 - Strade vicinali

Art.15 - Dilavamento dei terreni. Prevenzione ed interventi

Art.16 - Disciplina dei pascoli vaganti

Art.17 - Apiari e alveari

TITOLO 4: MIGLIORAMENTI FONDIARI

Art.18 - Corsi d'acqua e sbancamenti

TITOLO 5: MALATTIE ED INTERVENTI IGIENICO-SANITARI

Art.19 - Acquisto, detenzione ed impiego dei Presidi Sanitari in agricoltura e difesa dagli insetti e roditori nocivi

Art.20 - denunce delle malattie infettive e diffuse degli animali

TITOLO 6: SANZIONI

Art.21 - Sanzioni amministrative

TITOLO 7: DISPOSIZIONI FINALI

Art.22 - Abrogazioni delle norme

Art.23 - Entrata in vigore

Art.24 - Norme finali

